



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

CORTE FEDERALE D'APPELLO

RG C.F.A. n. 12/2026

La Corte Federale d'Appello

riunita in modalità telematica mediante la piattaforma teams nella camera di consiglio del 13.5.2026, così composta:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Ersilia Trotta	Componente
Avv. Pasquale Visone	Componente Relatore

ai sensi del *“Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive”*, emanato dalla Giunta Nazionale del CONI; e in particolare della sua parte *“2. Impugnazione delle candidature”*, dove si dispone che *«c) Entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale [...], il soggetto escluso ovvero il Procuratore federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione»*; e che *«e) Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale. f) Avverso la decisione del Tribunale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo PEC entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado [...]. g) La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo PEC sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale [...]*»

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in materia elettorale ai sensi dell'art. 8 (*ricorsi*), comma 3 (*per l'impugnazione delle candidature*), lett. d) delle *Norme per lo Svolgimento della Assemblea Nazionale UITTS* del 23 e 24 maggio 2026, datato 6



maggio 2026 e presentato dall'Avv. Riccardo Finoccki avverso la decisione del Tribunale Federale resa in data 4.5.2026 nel procedimento R.G. T.F. n. 8/2026, con il quale è stato respinto il ricorso promosso da quest'ultimo avverso la declaratoria della Commissione di verifica dei poteri, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23.4.2026, di esclusione della sua candidatura a Consigliere Nazionale UITTS.

FATTO E DIRITTO

In data 23.4.2026, veniva comunicata all'Avv. Riccardo Finoccki l'esclusione quale candidato alla carica di Consigliere Nazionale UITTS in occasione dell'Assemblea Nazionale Elettiva da svolgersi nei giorni 23-24.5.2026 con la seguente motivazione: *«candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 24 gennaio 1978 n. 14»*.

In data 30.4.2026, l'Avv. Finoccki proponeva ricorso avverso la suddetta esclusione deducendo di non aver ricevuto comunicazione della decisione della Commissione Verifica Poteri; la genericità della motivazione del provvedimento della Commissione Verifica Poteri; la inapplicabilità della disciplina richiamata all'ipotesi di esercizio non consecutivo nella medesima carica; la rilevanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2023 che ha dichiarato incostituzionale il divieto definitivo e perpetuo di accesso alle cariche direttive. Il Tribunale Federale, con decisione del 30.4.2026, ha rigettato il ricorso.

Avverso la suddetta decisione, l'Avv. Finoccki promuoveva reclamo in data 6.5.2026 sulla scorta di tre motivi: i) violazione di quanto previsto dal modulo di candidatura in quanto egli non ha ricevuto comunicazione della propria esclusione mentre la sentenza di rigetto del ricorso gli è stata correttamente comunicata; ii) genericità della motivazione della decisione di esclusione del candidato non rilevata dal Tribunale Federale che avrebbe ritenuto l'art. 7 del Regolamento delle Elezioni norma di rango superiore alla all'art. 6 l. 14/1978 arroccandosi nel definire il semplice richiamo effettuato dalla Commissione Verifica Poteri all' art. 6 Legge 14/1978; iii) violazione e/o falsa applicazione di legge, non avendo il Tribunale interpretato le norme in modo costituzionalmente orientato.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ha rilevato che *«gli eventuali effetti negativi sono sanati dal concludente comportamento dell'interessato, che ha tempestivamente presentato ricorso [...]»*.

Sul punto, si ritiene di concordare con la decisione del Tribunale, né, peraltro, il reclamante ha formulato una critica al capo della sentenza impugnato limitandosi a reiterare l'eccezione già formulata in primo grado.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha statuito che *«La censura di difetto di motivazione è infondata, essendo il provvedimento motivato con la citata menzione della causa ostativa [...]»*.

Anche sotto tale profilo, si ritiene di concordare con la decisione del Tribunale, essendo specificato, nel provvedimento di esclusione, la causa ostativa e la norma che si ritiene essere stata violata.

Tuttavia, la motivazione con la quale il Tribunale ha confermato il provvedimento di esclusione non appare condivisibile.



Argomentando conformemente al Tribunale Federale UITTS (Decisione 1/2021) il Collegio ritiene che il dato letterale della disposizione di cui all'art. 39, comma 1, dello Statuto UITTS dell'8 marzo 2021 (rubricato "Durata delle cariche e decadenza degli organi della U.I.T.S.") meriti adeguata interpretazione. Nello specifico, è stabilito che *«il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITTS, restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati nella medesima carica una sola volta. [...]»*.

La predetta disposizione è stata emanata sulla scorta di quanto previsto dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 8 che, come noto, nello stabilire modifiche al D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e al D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, ha introdotto determinati limiti al numero dei mandati che possono essere svolti in seno alle Federazioni. In particolare, l'art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8, ha modificato la disposizione ex art. 4 del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, apportando, per quanto interessa in questa sede le seguenti modificazioni: *«a) al comma 2: 1) al terzo periodo, le parole: "due mandati" sono sostituite dalle seguenti: "tre mandati" [...]»*. È stato altresì previsto che ogni singola Federazione possa stabilire comunque un numero inferiore di mandati. Inoltre, l'art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, già prevedeva espressamente che *«è consentito un terzo mandato consecutivo [...]»*. Ad avviso di questo Collegio, anche la formulazione del vigente art. 39, comma 1, dello Statuto UITTS, che fa riferimento a una "conferma" di un Presidente o degli altri componenti in carica, indica che il limite di mandati opera solo nell'ipotesi in cui questi sono svolti senza soluzione di continuità.

Pertanto, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate (art. 39, comma 1, dello Statuto UITTS, art. 3 della Legge 11 gennaio 2018, n. 8 e art. 4, comma 2, del D.lgs. 27 febbraio 2017, n. 43) si ritiene di evincere come il limite dei "mandati" sia riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui gli stessi siano stati eseguiti/svolti in modo continuativo. Infatti, lo specifico riferimento al "mandato consecutivo", come alla "conferma" nella carica, permette di ritenere, come nel caso di specie, possibile e legittima la candidatura dell'Avv. Finoccki alla carica di Consigliere UITTS atteso che lo stesso non ha svolto quel ruolo nell'ultimo quadriennio, seppur abbia ricoperto negli anni precedenti (o meglio, nei quadrienni precedenti) la medesima carica federale.

In altri termini, il Collegio ritiene sussistere il "limite dei mandati" solo quando questi siano svolti consecutivamente e non quando, invece, vi sia stato un lasso di tempo (id est, nel caso di specie) nel quale il soggetto non abbia svolto/ricoperto la medesima carica.

Coerentemente con granitico orientamento giurisprudenziale deve affermarsi *«che il divieto di rielezione debba, in ogni caso, intendersi temporaneo e non permanente nel senso che la norma non preclude, in assoluto, di esperire altri mandati ma la subordina ad una interruzione ovvero una sospensione che nel caso della ricorrente vi è stata (cfr. Tar Lazio sentenza 7133/2017; Tar Puglia, Lecce 16.12.2019 n. 3143; Cons. Stato, V, ord. 26.10.2009 n. 5324)»*.



Alla luce di quanto esaminato e assorbite le restanti censure sollevate dal Reclamante, il Collegio, in accoglimento del ricorso proposto dall'Avv. Riccardo Finoccki annulla la decisione resa dal Tribunale Federale UITTS nel procedimento n. 8/2026 con riammissione della candidatura proposta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello Federale accoglie il reclamo proposto dall'Avv. Riccardo Finoccki avverso la decisione del Tribunale Federale del 4.5.2026.

Roma, 13.5.2026

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il Componente

Avv. Ersilia Trotta

Il Componente Relatore

Avv. Pasquale Visone